



Il recesso nel contratto di franchising: la Cassazione fa il punto

Con una recente ordinanza (la n. 11737 del 2 maggio 2024) la Corte di Cassazione si è espressa sul tema della legittimità del recesso dal contratto di franchising – nel caso di specie esercitato dal franchisor – stabilendo che, sia nei casi di contratti a tempo determinato sia indeterminato, il recesso non può comunque essere esercitato prima che sia decorsa la durata minima triennale del contratto. Nello specifico, il caso esaminato dalla Corte riguardava il rapporto contrattuale tra un franchisor attivo nel settore della telefonia e il proprio affiliato; le parti avevano stipulato un primo contratto di franchising nel 2008 e nel 2010 un connesso contratto di affitto di ramo d'azienda per la location del punto vendita in cui il franchisee avrebbe esercitato l'attività commerciale.

Nel mese di settembre 2011 le parti avevano poi rinnovato con modifiche il contratto di franchising.

Già a gennaio 2013 tuttavia il franchisor aveva comunicato con un preavviso di tre mesi al franchisee di voler esercitare il diritto di recesso, con conseguente cessazione di diritto anche degli effetti del contratto collegato di affitto di ramo d'azienda relativo ai locali in cui il franchisee esercitava l'attività.

Il franchisee aveva quindi adito il giudice competente, facendo valere, tra le altre cose, l'illegittimità del recesso per violazione dell'art. 3, comma 3 della legge sul franchising (n. 129/2004), norma secondo cui "Qualora il contratto sia a tempo determinato, l'affiliante dovrà comunque garantire all'affiliato una durata minima sufficiente all'ammortamento dell'investimento e comunque non inferiore a tre anni". In particolare, il franchisee sosteneva che con il rinnovo sottoscritto, il primo contratto di franchising fosse stato integralmente sostituito dal nuovo, da considerarsi quale contratto autonomo e distinto dal precedente.

La Corte d'Appello si era pronunciata in suo favore ravvisando la violazione del periodo minimo di durata contrattuale, considerato che il rinnovo era avvenuto nel 2011 e il

franchisor aveva esercitato il recesso nel 2013.

Il franchisor aveva presentato ricorso in Cassazione, sostenendo, tra le altre cose, che la durata minima triennale prevista dalla norma sopra citata fosse applicabile soltanto ai contratti a tempo determinato.

Nella pronuncia in esame, troviamo un'interessante analisi della Corte di Cassazione che ripercorre il proprio orientamento sul tema del recesso dal contratto di affiliazione commerciale, affermando anzitutto che l'interpretazione della norma in parola data dalla corte territoriale, pronunciata a favore del franchisee, è tesa ad evitare disparità di trattamento tra contratti di franchising a tempo determinato, per cui la disposizione di legge prevede espressamente la durata minima triennale, e a tempo indeterminato, per cui la norma non contiene esplicitamente una disciplina.

Nello specifico, la Corte ribadisce che l'esercizio del potere contrattuale di recesso riconosciuto all'autonomia privata deve comunque rispettare alcuni principi di carattere generale, quali la buona fede oggettiva, la lealtà dei comportamenti e la correttezza per evitare che l'esercizio di un diritto sconfini nell'abuso e nell'arbitrio di una delle parti. Proprio da tali principi, secondo la Cassazione, deriva il potere del giudice – in casi di particolare e provata disparità di forza contrattuale tra le parti – di valutare se l'esercizio della facoltà di recesso abbia in concreto eluso tali principi generali.

Nel caso di specie, è proprio alla luce dei principi di buona fede, lealtà e correttezza che la Corte ha, in ultima analisi, affermato l'illegittimità del recesso esercitato dal franchisor – con effetti anche sul collegato contratto di affitto di ramo d'azienda – affermando che, come nel contratto di franchising a tempo determinato, anche in quello a tempo indeterminato risulta contrario a buona fede e quindi abusivo e arbitrario il recesso dell'affiliante, prima che siano decorsi almeno tre anni dalla sottoscrizione del contratto, essendo questo il tempo minimo sufficiente a consentire al franchisee di ammortizzare l'investimento.